

DETERMINA DELLA CNFC DEL 18 novembre 2009

Incongruenze nel versamento del contributo alle spese di cui all'art. 92, co. 5, l. n. 388 del 2000

Agli organizzatori che non forniscono le informazioni richieste tramite la funzione “servizi”, in merito alle incongruenze rilevate sul versamento del contributo alle spese, entro 30 giorni dalla data della comunicazione stessa, sarà inviata apposita comunicazione di sospensione dell'evento e delle edizioni ad esso correlate. Se entro ulteriori 30 giorni successivi alla comunicazione della segreteria, di sospensione dell'evento e delle edizioni ad esso correlate, non pervengono le informazioni richieste nella funzione “servizi”, l'evento e le edizioni correlate stesse saranno oggetto di annullamento a cura della CNFC.